

COMUNE DI NONANTOLA
Ufficio Tributi

**NUOVO REGOLAMENTO
DI APPLICAZIONE D.L. 507/93
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 09/03/1995
Modificato con deliberazione del C.C. n. 97 del 25/11/1999
Modificato con deliberazione del C.C. n. 5 del 29/01/2004
Modificato con deliberazione del C. C. n. 14 del 22/03/2007
Modificato con deliberazione del C.C. n. 84 del 07/08/2008
Modificato con deliberazione del C.C. n. 28 del 26/04/2012

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Ambito e scopo del Regolamento	3
ART. 2 - Classificazione del Comune	3
ART. 3 - Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto	3
ART. 4 - Tariffe e maggiorazioni	4
ART. 5 - Attribuzioni del personale addetto	4
ART. 6 - Data di presentazione degli atti	4

CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 7 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni	5
ART. 8 - Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni	5
ART. 9 - Piano generale degli impianti	6
ART.10 - Impianti privati per affissioni dirette	6
ART.11 - Autorizzazioni	6
ART.12 - Anticipata rimozione	7
ART.13 - Divieti e limitazioni	8
ART.14 - Pubblicità effettuata in difformità a legge e regolamenti	8
ART.15 - Materiale pubblicitario abusivo	9
ART.16 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	9
ART.17 - Spazi per le affissioni su beni privati	10

CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART.18 - Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta	11
ART.19 - Tariffe e determinazione dell'imposta	12
ART.20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	13
ART.21 - Mezzi pubblicitari gonfiabili	13
ART.22 - Pubblicità fonica	13

CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.23 - Servizio delle pubbliche affissioni	14
ART.24 - Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto	14
ART.25 - Richiesta del servizio	15
ART.26 - Modalità per le affissioni	15
ART.27 - Rimborso dei diritti pagati	16

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

ART.28 - Sanzioni	17
ART.29 - Riscossione	17

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.30 - Norme di rinvio	18
ART.31 - Norma transitoria	18
ART.32 - Entrata in vigore	18
ART.33 - Abrogazione di precedenti disposizioni	19

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e, anche mediante invio ad altri Regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Nonantola, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla classe IV, in base alla popolazione residente al 31/12/1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (n. abitanti 11.168).

ART. 3

GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. Il Comune di Nonantola, ha affidato in concessione il servizio delle pubbliche affissioni nonché l'accertamento e la riscossione del relativo diritto e dell'imposta sulla pubblicità.

ART. 4

TARIFFE E MAGGIORAZIONI

1. Le tariffe e le maggiorazioni dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono determinate secondo la normativa nazionale vigente.
2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

ART. 5

ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sull'esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 6

DATA DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti d'ufficio.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART.7

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

1. Agli effetti del presente Capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art.47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità, ad eccezione delle insegne.
2. E' competenza del Comune di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

ART. 8

QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 12.027 unità registrata al 30.10.1999, non deve essere inferiore a mq. 144 corrispondente a 12 mq. per ogni 1.000 abitanti, pari a n. 205 fogli del formato 70x100.
2. La superficie indicata al comma 1 deve essere adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti qualora tale variazione comporti una modifica della superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
3. La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non potrà superare il 10% della superficie degli impianti per pubbliche affissioni.
4. La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà superare il 30% degli impianti pubblicitari esistenti.
- 5.. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.
6. Il Comune, qualora le richieste di affissione, in rapporto agli spazi disponibili, non consentano il loro completo accoglimento, può limitare l'accoglimento al 50 per cento degli spazi richiesti e comunque fino a 25 manifesti della misura di mq. 0,70 per 100 cadauno. In tale ipotesi trova comunque applicazione la maggiorazione del 50 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 507/93

ART. 9

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Con apposito atto della Giunta Comunale è approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. L'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.
3. Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonchè degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

ART. 10

IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt. 7 e 8, e della predisposizione del Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 9, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

ART. 11

AUTORIZZAZIONI

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dal Regolamento Comunale per la collocazione delle insegne di esercizio, delle insegne pubblicitarie e della cartellonistica.
2. Per tutte le forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata previa indicazione, sulla domanda, anche verbale, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento.
3. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
4. Il Comune è indenne da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, comunque e da chiunque avanzata, per qualsiasi causa e titolo in relazione alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari che provochino danni, di cui è solidalmente responsabile il contribuente.

ART. 12

ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

ART. 13

DIVIETI E LIMITAZIONI

1. La pubblicità sono ra è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi e orari limitati.
2. E' consentita la distribuzione e non il lancio di manifesti o altro materiale pubblicitario sulle vie e piazze pubbliche.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 14

PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGE E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 15 del presente Regolamento.

ART. 15

MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
5. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 16

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di locazione nella misura stabilita dal Comune.

ART. 17

SPAZI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli Impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 8 comma 1 del presente Regolamento.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore del proprietario.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 18

NORME DI RINVIO, PRESUPPOSTO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. La legge (D. Lgs: 15/11/1993, n: 507) disciplina i presupposti dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo(art.6), le modalita' di applicazione dell'imposta (art.7), la dichiarazione (art.8), il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10), la pubblicita' ordinaria (art.12), la pubblicita' effettuata con veicoli (art.13), la pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicita' varia (art.15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione é integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
2. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposita struttura adibita alla esposizione di tali mezzi.
3. Per esercizio di attivita' economica di cui all'art. 5 comma 2, del D. Lgs. 507/1993, s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonchè qualunque altra attivita' suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente dal soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.
4. Modalità di applicazione dell'imposta:
 - a. costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello ed indicanti ciascuno messaggi diversi, nonche' le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto;
 - b. ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
 - c. è considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art.7, comma 5, del D. Lgs. n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
 - d. se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

- e è attribuita durata permanente alle insegne di esercizio e agli altri mezzi che, per loro natura o per condizioni imposte dall'autorizzazione comunale all'esposizione, non possiedono il requisito della temporaneità ai sensi del comma 2, dell'art. 12 del D.Lgs. 15.11.1993 n°507.
 - f il mantenimento, da parte del nuovo titolare dell'attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta in ogni caso l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993, n°507, con diritto al conguaglio fra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento.
5. Dichiarazione:
- a. non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, salvo l'obbligo di comunicare la nuova ubicazione;
 - b. il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;
 - c. la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta, in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
6. Pagamento dell'imposta:
- a. l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno 3 anni ed essere esibita a richiesta del Comune o del Concessionario;
 - b. il contribuente è tenuto a comunicare l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrale anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
7. Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

ART. 19

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

ART. 20

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 21

MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n.507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simili, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

ART. 22

PUBBLICITA' FONICA

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art.15, comma 5, del D.Lgs. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 23

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni, nell'ambito del territorio del Comune di Nonantola, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 24

NORME DI RINVIO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 18,19,20,21e 22 del D.Lgs. 15/11/1993 n, 507. Tali disposizioni si intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.
2. **Esenzioni e riduzioni:** si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del D.Lgs. n. 507/1993 i manifesti che riguardano le attività istituzionali del Comune; ai manifesti che riportano anche l'indicazione di altri soggetti viene applicata la riduzione del 50%.
3. **Pagamento del diritto:** è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento della acquisizione del denaro da parte del Concessionario. In caso di pagamento del diritto mediante versamento in conto corrente postale la contestualità di cui all'art.19, comma 7, del D.Lgs. 507/93, deve essere comprovata con l'esibizione dell'attestazione del versamento postale.

ART. 25

RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.
2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

ART. 26

MODALITA' PER LE AFFISSIONI

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultanti dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonchè la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
6. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, gli interessati devono presentare in tempo utile, apposita richiesta soggetta a nulla osta rilasciato dal comando di Polizia Municipale

ART.27

RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui al comma 6 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 28

SANZIONI

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e del “Regolamento per la disciplina degli impianti ecc.” si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico nei soggetti indicati nell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l’installazione dello stesso.
3. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell’art. 24 del D.L. 25/11/1993 n. 507 e legge 24/11/1981 n. 689, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €206,58 a €1.549,37

ART. 29

RISCOSSIONE RIMBORSI COMPENSAZIONE

1. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha efficacia liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all’Ufficio Postale.
- 1 bis. La scadenza del versamento per l’imposta comunale sulla pubblicità è fissata al 31 marzo. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in un’unica soluzione; per la pubblicità annuale l’imposta, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale
2. E’ fatto obbligo di conservare per almeno 3 anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
3. Ai fini dell’applicazione degli interessi di cui all’art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
4. L’importo minimo al di sotto del quale non sono dovuti versamenti o non si effettuano rimborsi è di € 5,00.
5. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato

accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. Il contribuente, all'atto della richiesta del rimborso, può chiedere che il credito vantato sia portato in tutto od in parte in deduzione di successivi pagamenti concernenti tributi gestiti dal Comune, anche diversi da quello a credito quali I.C.I./I.M.U., C.O.S.A.P., I.C.P.. Il funzionario responsabile del tributo comunica formale adesione alla proposta ed annota contabilmente la compensazione.

ARTICOLO 29 BIS INTERESSI

1. La misura annua degli interessi è fissata nella stessa percentuale del tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 30

RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dall'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 31

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 32

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ART. 33

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.